

Sede operativa nazionale

20139 MILANO
Viale Bacchiglione, 16
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Sede Legale

00153 ROMA
P.zza G.G. Belli, 2
Tel. 06/58.300.213 r.a.
Fax 06/58.16.389

Roma, 19 Marzo 2026**Circ.n. 26/105****SM****Oggetto: Caro carburante – provvedimenti urgenti del Governo – decreto legge n.33 del 18 marzo 2026.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo u.s è stato pubblicato il [decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026](#) con il quale il Governo ha previsto alcuni interventi per fronteggiare l'impennata del costo dei carburanti dovuta all'aggravarsi della crisi con l'Iran, che sono in vigore a partire dalla odierna.

Per quanto di più stretto interesse per la nostra categoria, gli interventi più rilevanti sono contenuti agli articoli 2 e 3, e sono i seguenti:

- **Riduzione dell'accisa su benzina, gasolio e GPL (art.2)**

A partire da oggi – 19 marzo – e per i successivi 20 giorni (quindi fino all'8 aprile p.v). l'importo delle accise sulla benzina e sul gasolio utilizzato come carburante (pari per entrambi, dal 1° gennaio scorso, a 672,90 €/1.000 litri di prodotto), viene ridotto di 20 centesimi: pertanto, sia per la benzina che per il gasolio, la nuova accisa che – ripetiamo – resterà in vigore fino al prossimo 8 aprile – sarà pari a 472,90 euro per mille litri di prodotto. Considerata anche l'Iva che grava sulle accise, il taglio complessivo alla pompa sarà di 24,4 centesimi di euro al litro.

Ovviamente ciò comporterà anche una riduzione dell'importo del recupero delle accise sul gasolio, sempre nel periodo in cui resterà in vigore il nuovo importo ridotto, assottigliandosi il differenziale rispetto all'aliquota del gasolio commerciale (pari, ricordiamo a 403,22 € per mille litri di prodotto). Su quest'aspetto, attendiamo comunque la comunicazione dell'Agenzia delle Dogane che farà chiarezza.

Anche per il GPL usato come carburante viene prevista una riduzione dell'accisa, per cui la nuova aliquota – sempre per un periodo di 20 gg – ammonta a 167,77 euro per mille chilogrammi.

- **Credito d'imposta per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del carburante (art.3)**

Per mitigare gli effetti dei rincari del gasolio, a favore delle imprese di autotrasporto merci che esercitano con veicoli di categoria euro 5 o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton è stato previsto un credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di Febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel corso del 2026 e, alla stregua del credito d'imposta trimestrale per il recupero delle accise, non soggiace al limite annuale di compensazione di 250.000 € né concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap. E' inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

ATTENZIONE: L'AMMONTARE DEL CREDITO NON E' STATO INDICATO DALLA NORMA DI LEGGE, TENUTO CONTO CHE OPERERA' SUL DIFFERENZIALE DI PREZZO REGISTRATO NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO RISPETTO A QUELLO DI FEBBRAIO 2026!

In ogni caso, si rimanda ad un decreto del MIT, da adottare nei prossimi 30 gg, per individuare i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta che, evidenziamo, verrà concesso nel limite di 100 mln €.

- **Aggiornamento mensile della componente gasolio dei valori indicati di riferimento dei costi di esercizio (art. 3.6)**

L'art.3, comma 6 del decreto prevede che, tenuto conto delle oscillazioni riportate dal costo del carburante in questo periodo, la componente gasolio dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio venga aggiornata mensilmente, anziché ogni tre mesi.

- **Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti (art.1)**

Il comma 1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al

Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato, ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del comma 2, i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

La Guardia di finanza, ai sensi del comma 4, effettua gli accertamenti necessari e trasmette le risultanze al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Il comma 5 prevede, altresì che, fermo quanto previsto dall'articolo 347 del [codice di procedura penale](#), il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmetta entro due giorni all'Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo [501-bis codice penale](#).

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Cordiali saluti.